

**D.P.R. 7 giugno 1979, n. 222.**

**Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle università.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1979, n. 171.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione<sup>1</sup>;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382<sup>2</sup>;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163<sup>3</sup>;

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78, conclusi il 2 marzo 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil ed i sindacati di categoria Cgil scuola, Cisl università, Uil scuola, Cnu e Cisapuni, e i rappresentanti della intesa delle organizzazioni sindacali autonome dei lavoratori Cisl e Snals e quelli delle organizzazioni sindacali di categoria

---

<sup>1</sup> **Cost. 27-12-1947** . Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

**87.** Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

.....  
Promulga le leggi <sup>(a)</sup> ed emana i decreti aventi valore di legge <sup>(94)</sup> e i regolamenti.

-----  
(a) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

<sup>2</sup> **L. 22-7-1975 n. 382.** Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1975, n. 220.

**9.** Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.

Gli accordi sono triennali.

Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

<sup>3</sup> **L. 29-05-1979, n. 163.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1979, n. 148 e non convertito in legge.

(Cisas-Fisafi, Sindu e Modis) e il 14 marzo 1979 con i rappresentanti della Federazione nazionale Cinal scuola, con i quali si è convenuto di corrispondere al personale docente delle università, con decorrenza 1° novembre 1978 e al personale non docente delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, con decorrenza 1° marzo 1978, l'importo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato nelle amministrazioni statali, importo che costituisce maturato economico ai fini dell'inquadramento del personale dei nuovi livelli funzionali-retributivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

**1.** Con decorrenza 1° novembre 1978, al personale docente delle università, escluso quello che gode di trattamento dirigenziale, è corrisposto l'importo lordo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 ottobre 1978 nelle amministrazioni statali.

**2.** Con decorrenza 1° marzo 1978, al personale non docente delle università, delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura, dei policlinici, delle scuole di ostetricia universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché agli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento e, fino al suo effettivo trasferimento alle regioni, al personale delle opere universitarie, è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 28 febbraio 1978 nelle università, negli osservatori astronomici e vesuviano, nelle amministrazioni statali e nelle opere universitarie.

**3.** L'importo di cui ai precedenti articoli è corrisposto nella misura di tanti importi annuali quanti sono gli anni che occorrono, a norma delle vigenti disposizioni, per conseguire il parametro in godimento, con l'aggiunta di due importi annuali per ogni aumento biennale maturato in detto parametro.

Per il personale di cui al presente decreto è comunque fatta salva l'attribuzione degli eventuali maggiori importi spettanti in relazione alla valutazione complessiva del servizio comunque effettivamente prestato nelle università, negli osservatori astronomici e vesuviano, nelle amministrazioni statali e nelle opere universitarie. In quest'ultimo caso si trascura la frazione di anno inferiore a sei mesi.

**4.** Con la stessa decorrenza 1° novembre 1978, ai ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ed ai direttori, direttori di sezione sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, con esclusione del personale provvisto di trattamento dirigenziale, nonché ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno

di servizio comunque prestato fino al 31 ottobre 1978 nelle amministrazioni statali.

**5.** L'importo corrispondente alle L. 9.600 annue di cui al presente decreto è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

L'importo stesso si corrisponde in quanto compete lo stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. È corrisposto ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

**6.** Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui al precedente art. 2 sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalità previste per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

**7.** Alla copertura della maggiore spesa si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.